



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (A.C. 2098 e a.)

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione XI° (Lavoro pubblico e privato)

Roma, 5 ottobre 2021

La tutela del diritto alla salute costituisce uno dei principi cardine della nostra costituzione e deve essere garantito e assicurato attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di norme mirate e circostanziate.

La salvaguardia dell'integrità fisica della persona nel contesto lavorativo rappresenta certamente un'azione condivisibile così come la promozione di iniziative volte ad agevolare i soggetti che versino in condizioni di salute di particolare gravità.

In ossequio alla Costituzione la normativa italiana ha fissato i criteri in base ai quali devono essere disciplinate le singole fattispecie che passano dal codice civile, alla legislazione statale fino ad arrivare alla contrattazione collettiva che fornisce regolamentazioni più mirate rispetto ai diversi contesti lavorativi.

Rispetto alle gravi patologie la legislazione statale non prevede espressamente una durata differenziata del periodo di comporto nel caso di malattia oncologica, pertanto, pur essendo vigenti disposizioni a tutela dei lavoratori come la possibilità di passaggio a part time prevista dal d.lgs. 81/2015, l'iniziativa legislativa mira ad integrare la legislazione sul tema.

Tuttavia in questo senso i contratti collettivi del Terziario, del Turismo e dei Pubblici esercizi, che disciplinano i rapporti di lavoro del vastissimo mondo delle imprese commerciali dei servizi e del turismo in tutte le sue declinazioni, riguardando oltre tre milioni di lavoratori, nell'attuazione normativa e a completamento della legislazione statale, hanno sempre mostrato rinnovato interesse e sensibilità rispetto alle problematiche collegate alle gravi patologie dei lavoratori dipendenti fornendo loro una serie di tutele soprattutto in situazioni particolarmente gravi.

A dimostrazione di ciò esistono diverse norme contrattuali a tutela dei lavoratori con gravi patologie – e che pertanto vanno anche al di là delle patologie oncologiche – che vanno dal riconoscimento di ulteriori periodi di conservazione del posto di lavoro a ulteriori periodi indennizzati rispetto al comporto stabilito per la generalità dei lavoratori.

Alla luce del suesposto quadro di tutele, che denotano l'alta soglia di attenzione che è sempre stata dedicata al tema, non possiamo non condividere le importanti finalità che i disegni di legge presentati si prefiggono, tuttavia le modalità di regolamentazione integrativa suggerite ci inducono a riflettere sia sulle tipologie di interventi legislativi proposti che su alcuni contenuti ivi disciplinati.

Nell'esaminare i diversi provvedimenti emergono chiaramente due linee di indirizzo: una volta a definire nel dettaglio i singoli aspetti del rapporto di lavoro che sono stati in gran parte sempre affidati alla contrattazione collettiva soprattutto nella parte in cui prevedono il prolungamento del periodo di conservazione del posto di lavoro; l'altra intenta a normare uniformemente, seppur attraverso l'emanazione di diversi decreti legislativi, svariate sfaccettature di un'unica tematica che potrebbe presentare esigenze differenti rispetto ai settori economici in cui è collocata (AC2478 e AC2540).

Pertanto, nel comprendere le finalità dei Provvedimenti, non si può non evidenziare che entrare nella normativa dei contratti collettivi potrebbe condizionare l'attività contrattuale e, conseguentemente, se non svilire il ruolo delle Parti Sociali, renderle in qualche modo sussidiarie su tematiche così importanti.

Di conseguenza, non sono pienamente condivisibili le previsioni contenute nelle pdl proposte, in particolar modo nella parte in cui prevedono il sostenuto prolungamento della durata del periodo di comporto nonché il dettagliato incremento delle ore di permesso retribuito (AC2098 e AC2247).

Si condivide, invece, la disposizione della proposta di legge AC2392 che mantiene salve le previsioni della contrattazione collettiva rispetto alla conservazione del posto di lavoro dei dipendenti affetti da grave patologia, avendo – si ribadisce – previsto il CCNL del Terziario durate superiori rispetto a quelle inserite nel provvedimento.

Allo stesso modo l'individuazione delle patologie destinatarie della norma con successivo Decreto ministeriale assicura certezza nell'individuazione delle fattispecie destinatarie della norma.

Viene vista con favore, inoltre, l'eventuale previsione che introduce incentivi per lo svolgimento di lavoro agile dei dipendenti soggetti a frequenti cure mediche ed esami collegati alla malattia (AC2540).

Desti, invece, particolare preoccupazione la norma della proposta di legge AC2540 che introduce un obbligo in capo al datore di lavoro di comunicazione al lavoratore, con almeno 30 giorni di anticipo, della data di scadenza del periodo di comporto con la conseguenza che, in caso di mancanza, il periodo di comporto viene prolungato di ulteriori 30 giorni.

Ciò fa insorgere in capo al datore di lavoro ulteriori oneri che contribuiscono a gravare una posizione già fortemente sollecitata dagli innumerevoli adempimenti che è chiamato a svolgere nella gestione dei diversi rapporti di lavoro così come l'ipotesi di assicurare per gli ulteriori periodi, allo stato neanche determinati, la corresponsione dell'intera retribuzione (AC2478).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, è auspicabile che il Legislatore, nell'ambito delle misure e dei provvedimenti normativi che dovessero essere adottati per sostenere i lavoratori già duramente colpiti sullo stato di salute, tenga in considerazione le criticità evidenziate al fine di evitare un aggravio economico e di responsabilità dei datori di lavoro che sicuramente al verificarsi di tali eventi risentono degli effetti che ne conseguono anche nella gestione dell'organizzazione aziendale.

Per quanto concerne poi le misure previste in favore dei lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche – indennizzi, incremento del periodo di indennità di malattia ed esonero temporaneo dagli adempimenti fiscali – se ne condividono gli obiettivi di fondo ma si osserva che le stesse non debbano comportare incrementi di

contribuzione che, altrimenti, graverebbero oltremodo su settori già particolarmente colpiti della nostra economia.

Peraltro, l'aumento delle tutele previste per il mondo del lavoro indipendente per tali casi specifici dovrebbe legarsi ad un maggior coinvolgimento di questi lavoratori nelle forme di *welfare* di secondo pilastro. In particolare, la deducibilità fiscale oggi riconosciuta ai contributi versati da datori di lavoro e lavoratori dipendenti ai fondi sanitari di secondo pilastro andrebbe pienamente estesa anche ai lavoratori autonomi e professionisti, consentendo il completamento di un sistema di welfare maggiormente inclusivo e completo.

Occorre piuttosto intervenire per promuovere la Contrattazione Collettiva a tutti i livelli, ovviamente quella comparativamente più rappresentativa, quale veicolo più consono e mirato ad integrare e sostenere la normativa legislativa generale sull'argomento e, allo stesso tempo, sostenere l'azione delle Parti sociali nella diffusione di informazioni di buone pratiche.